FONDAZIONE
EDMUND MACH

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
# *ex* D. Lgs. n. 231/2001

# – Parte Speciale 8 –
# Reati Ambientali

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 26/5/2015, con efficacia dal 1/7/2015.
Primo aggiornamento – riguardante le novità legislative sui reati societari (parte speciale 6) e sui reati ambientali (parte speciale 8) – adottato con deliberazione del CdA n. 11 del 23/6/2015
Secondo aggiornamento – di carattere generale, a seguito della riorganizzazione interna – adottato con deliberazione del CdA n. 23 del 15/06/2017.
Terzo aggiornamento – di carattere generale e particolare, con riferimento alle novità legislative sui reati contro la PA (parte speciale 1) e sui reati tributari (parte speciale 6) nonché introduzione della parte dedicata ad altri reati (parte speciale 10) – adottato con deliberazione del CdA n. 33 del 24/5/2021.

**SOMMARIO**

1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25 *UNDECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001) ... 3
2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI ... 3
2.1 Gestione dei Rifiuti ... 3
2.2 Gestione Scarichi ... 4
2.3 Emissioni in atmosfera ... 4
3. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE ... 5
3.1 Sistema di deleghe e procure ... 5
3.2 Principi generali di comportamento ... 5
4. PROCEDURE SPECIFICHE ... 6
4.1 Gestione dei Rifiuti ... 6
4.2 Gestione Scarichi ... 6
4.3 Emissioni in atmosfera ... 7
5. I CONTROLLI DELL'ODV ... 7
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV ... 7

## 1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25 *UNDECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001)

Con l'art. 25 *undecies*, il Legislatore introduce nel novero dei reati presupposto, taluni reati ambientali.

Il comma 1 prevede che l'ente risponda dei reati di cui agli artt. 727 *bis* e 733 *ter* c.p., che sanzionano l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e la distruzione o il deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

A seguito delle modifiche legislative apportate con la L. 68/2015, l'ente risponderà altresì per i reati di cui agli artt. 452 *bis* c.p. – inquinamento ambientale[1] – e 452 *quater* c.p. – disastro ambientale[2] –, anche se commessi per colpa (come previsto dall'art. 452 *quinquies* c.p.); nonché per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452 *sexies* e per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 *octies* (quando cioè l'associazione di cui all'art. 416 c.p. sia diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei delitti in materia ambientale, ovvero quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* sia finalizzata a commettere taluno dei delitti in materia ambientale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale).

Il comma 2 dell'art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/2011, estende inoltre agli enti la responsabilità per le violazioni di carattere penale previste nel D. Lgs. n. 152/2006.

Sono precisamente richiamate:

a) le norme sanzionatorie in materia di scarichi di acque reflue industriali;
b) le norme sanzionatorie in materia di rifiuti (gestione di rifiuti non autorizzata, bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, SISTRI);
c) le norme che sanzionano l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed acque sotterranee;
d) le norme sanzionatorie in materia di emissione in atmosfera.

A seguito dell'abrogazione operata con il D. Lgs. n. 21/2018, il richiamo all'art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del D. Lgs. n. 152/2006 è da intendersi riferito all'art. 452 *quaterdecies* cp.

Al comma 3, l'art. 25 *undecies* richiama i reati previsti dalla L. n. 150/1992, contenente la *«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica».*

Il comma 4 rinvia alla L. n. 549/1993, *«Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente».*

Il comma 5, infine, prevede che l'ente possa rispondere dei reati previsti nel D. Lgs. n. 202/2007, intitolato *«Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni».*

## 2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

### 2.1 Gestione dei Rifiuti

La FEM attua in tutte le sue strutture la raccolta differenziata dei rifiuti assimilati agli urbani. La gestione di tali rifiuti, il cui ritiro e smaltimento è gestito dalle aziende municipalizzate operanti sul territorio, è di competenza dell'Ufficio Tecnico e Manutenzione, della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, direttamente afferente alla Direzione generale.

La FEM è produttore di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (derivanti sia da attività di laboratorio che da attività agricole). Per il loro smaltimento si affida a ditte esterne autorizzate. La gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla FEM prevede la presenza di due unità locali, presso San Michele all'Adige e Vigalzano di Pergine.

[1] L'inquinamento sussiste in presenza di una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[2] Costituiscono disastro ambientale: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

La gestione degli smaltimenti e dei flussi documentali relativi ai rifiuti prodotti da FEM (anche nell'unità locale di Vigalzano di Pergine) sono di competenza dell'Ufficio Tecnico e Manutenzione tramite il Referente per la gestione dei rifiuti.

Fa eccezione la Ripartizione Azienda Agricola, il cui Responsabile conserva competenze autonome in tale àmbito. Tale struttura organizzativa, ripartita in diverse unità aziendali dislocate sul territorio, svolge attività legate alla coltivazione dei vigneti e frutteti (Unità coltivazioni) ed attività legate alla produzione di vini e distillati (Unità cantina). L'attività aziendale si pone come obiettivo la realizzazione di un modello di agricoltura sostenibile, *"privilegiando tutti quei principi evolutivi che rendono le attività produttive meno problematiche dal punto di vista agronomico e meno impattanti dal punto di vista ambientale"* (DVR Fitofarmaci AZA). Ciononostante, oltre all'utilizzo di agenti inquinanti direttamente impiegati nelle attività agricole, la Ripartizione Azienda Agricola produce rifiuti di cantina e di officina (oli esausti, pneumatici e derivanti dal lavaggio dei trattori, bombole spray).

La FEM dispone dei seguenti Laboratori:

a) Laboratori edificio PDP;
b) Laboratori edificio ex fienile;
c) Laboratori palazzo ricerca e conoscenza;
d) Laboratori ex sperimentale;
e) Laboratori edificio scolastico CRI;
f) Laboratori edificio scolastico CTT;
g) Laboratori edificio scolastico CIF;
h) Laboratori Vigalzano.

I rischi connessi a tali attività sono dunque legati all'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Infine, nella FEM è presente un impianto pilota di compostaggio, autorizzato all'attività di trattamento anaerobico e compostaggio di rifiuti organici urbani e speciali non pericolosi, ai fini di ricerca e sperimentazione, con l'eventuale depurazione del biogas tramite utilizzo di ceneri da biomassa legnosa vergine. La gestione dell'impianto è di competenza del Centro Trasferimento Tecnologico.

## 2.2 Gestione Scarichi

Nella FEM, oltre alla presenza di scarichi civili, sono presenti: scarichi produttivi di cantina e distilleria, scarichi legati all'impianto di compostaggio, scarichi propri legati all'attività della Ripartizione Azienda Agricola.

## 2.3 Emissioni in atmosfera

La FEM, per gli edifici ubicati a San Michele all'Adige, attualmente utilizza un impianto di teleriscaldamento centralizzato dotato di due generatori alimentati a gas metano e un generatore alimentato a biomassa. Il servizio di gestione, conduzione e manutenzione di tale impianto è esternalizzato ad un soggetto terzo (tramite apposita procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente) e la FEM acquista l'energia termica prodotta dall'impianto. Tale soggetto assume il ruolo di Gestore dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera n) del D. Lgs. n. 152/2006 (per Gestore, ai sensi del citato art. 268, comma 1, lettera n) del D. Lgs. n 152/2006, si intende: "*qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi*"). In qualità di gestore dell'impianto di teleriscaldamento, lo stesso è tenuto a curare tempestivamente l'adempimento di tutti gli oneri conseguenti al contratto d'appalto con particolare riferimento a quelli prescritti nei provvedimenti autorizzativi relativi all'impianto rilasciati dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente[3].

[3] **Determinazione del dirigente del settore tecnico n. 123 di data 01.10.2008** relativa all'autorizzazione all'installazione dell'impianto di teleriscaldamento ed emissioni in atmosfera subordinata al rispetto di alcune prescrizioni; **Determinazione del dirigente del settore tecnico n. 54 di data 03.03.2009** riguardante la modifica d'ufficio dell'autorizzazione per l'emissione in atmosfera con specifico riferimento alla correzione dell'indicazione della potenzialità termica nominale delle tre unità autorizzate; **Determinazione del dirigente del settore gestione ambientale n. 359 di data 03.11.2009** concernente la modifica dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera con specifico riferimento al termine di messa a regime dell'impianto a biomassa e teleriscaldamento; **Servizio valutazione ambientale – determinazione del dirigente n. 25 di data 20 novembre 2009** relativa alla non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto "Esercizio con finalità industriali dell'impianto a biomassa e teleriscaldamento"; **Determinazione del dirigente del settore gestione ambientale n. 372 di data 03.12.2010** relativa alla modifica dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera in riferimento ai termini di effettuazione degli autonomi controlli annuali sulle emissioni (ora da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno);**Determinazione del dirigente del**

Per gli altri impianti di riscaldamento degli edifici in disponibilità della FEM, il medesimo soggetto di cui sopra, assume solo il ruolo di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione, ai sensi dell'art. 31, della legge 10/91 e dell'art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 412/1993 (per Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 412/1993 si intende "… *la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici*").

## 3. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE

### 3.1 Sistema di deleghe e procure

Secondo quanto previsto dalle specifiche procure ad incarico dirigenziale, FEM attribuisce ad ogni Dirigente la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 152/2006, in particolare relativamente agli adempimenti previsti: dalle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (Parte Terza); dalle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte Quarta); dalle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Parte Quinta). Una procura ad hoc è stata conferita anche a ciascun Responsabile di Ripartizione afferente alla Direzione Generale (compreso il Responsabile della Ripartizione Azienda Agricola).

Sono stati così individuati, quali responsabili in materia ambientale, il Direttore generale, i responsabili di Ripartizione ed i Dirigenti del Centro Istruzione e Formazione, del Centro Ricerca ed Innovazione e del Centro Trasferimento Tecnologico.

L'Ufficio Tecnico e Manutenzione è competente per la gestione dei rifiuti a livello centralizzato, tramite il Referente per la gestione rifiuti.

Le Procedure Operative dispongono l'individuazione dei soggetti tenuti alla messa in atto ed al controllo delle differenti fasi di gestione dei rifiuti prodotti, sia dalle attività lavorative e/o di didattica, che di ricerca e di servizio.

### 3.2 Principi generali di comportamento

Al fine di rispettare gli obblighi di Legge in tema di protezione dell'ambiente, la FEM provvede a:

a) effettuare la preventiva valutazione del rischio per quanto riguarda il pericolo di ogni tipo di inquinamento dell'ambiente e delle sue matrici (suolo, sottosuolo, acque, aria) ovvero l'eventuale superamento dei limiti fissati dalle leggi in materia;

b) attuare tutte le misure necessarie per la riduzione alla fonte degli agenti di rischio e per la limitazione dei loro effetti sull'ambiente, attraverso la predisposizione di misure tecniche di prevenzione e di misure organizzative e procedurali, oltre che attraverso le analisi ambientali;

c) garantire il rispetto delle norme in materia di sostanze e preparati pericolosi, con particolare riferimento alla valutazione delle conseguenze ambientali derivanti dall'uso delle stesse, da dedursi dalle relative schede di sicurezza, ed al rispetto delle particolari disposizioni ad esse applicabili (ad es.: norme sullo stoccaggio, sulla manipolazione, sul trasporto, ecc.), garantendo, inoltre, in caso di incidente da cui derivassero emissioni altamente inquinanti, la tempestiva segnalazione alle autorità competenti;

d) garantire il rispetto delle norme dettate in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, in particolare della **Parte Terza** del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificata ed integrata dal D. Lgs. n. 4/2008, nonché di ogni altra disposizione in materia, anche con riferimento alle normative regionali;

e) controllare e verificare il rispetto degli adempimenti specifici riportati nelle autorizzazioni agli scarichi;

f) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti prodotti avvenga in conformità alle norme vigenti (**Parte Quarta** del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008), attraverso l'organizzazione della raccolta e dello stoccaggio provvisorio in attesa di conferimento agli smaltitori autorizzati, assicurandosi in particolare che:

1) il conferimento finale dei rifiuti venga compiuto attraverso trasportatori ed eventualmente intermediari iscritti all'Albo Gestori Ambientali e smaltitori regolarmente autorizzati dagli organi competenti;
2) vengano rispettati tutti i vincoli amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, quali l'emissione dei formulari di identificazione del rifiuto, la registrazione nei prescritti registri di carico e scarico dei rifiuti;
3) avvenga la corretta conservazione di tutta la documentazione obbligatoria;
4) avvenga il corretto adempimento degli obblighi di denuncia annuale sulla qualità e quantità di rifiuti prodotti e/o smaltiti.

g) assicurare il rispetto della normativa in materia di deposito temporaneo, con particolare riferimento alle modalità nonché ai limiti quantitativi e temporali di quest'ultimo;

h) assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

i) rispettare le norme in materia di gestione degli imballaggi stabilite dal Titolo II della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 4/2008, con particolare riferimento agli obblighi di garantire la raccolta degli imballaggi stessi per l'avvio al recupero, ai divieti di smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori recuperati e di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari;

j) assicurare, nell'introduzione di nuovi impianti e macchine ed in relazione alle condizioni di utilizzo di quelle esistenti, il rispetto di tutte le normative in materia di tutela dell'aria dall'inquinamento ai sensi e per gli effetti della **Parte Quinta** del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 4/2008 e successive modifiche, in particolare attraverso la verifica:
   1) dell'esistenza, e/o relativo corretto rinnovo, delle autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente per le nuove emissioni, per le modifiche degli impianti esistenti e per il trasferimento di essi;
   2) della presenza e del corretto utilizzo di tutti i dispositivi di abbattimento delle possibili fonti di inquinamento, al fine di assicurare il rispetto dei valori di legge e/o di quelli autorizzati dall'Autorità competente;
   3) dell'organizzazione delle attività di autocertificazione delle immissioni sulla base delle scadenze fissate dalle autorità competenti e dalle delibere autorizzative;

k) assicurare che lo svolgimento dell'attività rispetti i limiti di emissione ed immissione sonora fissati per la zona di insediamento, secondo la Legge 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni con le relative norme regolamentari e comunque, in caso di mancata zonizzazione, i limiti fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991;

l) rispettare il disposto di cui all'art. 844 c.c. in tema di emissioni odorigene;

m) provvedere al più efficace uso delle risorse teso al risparmio delle materie prime e dell'energia in ogni fase del processo produttivo;

n) provvedere al puntuale rispetto di quanto disposto nei protocolli autorizzativi.

In generale la FEM si impegna affinché venga adempiuto ogni obbligo in materia ambientale previsto da leggi, decreti, direttive, regolamenti, circolari di provenienza nazionale, regionale o comunitaria, normative tecniche e prassi, anche imposte dalla prudenza e dalla buona tecnica, comprese quelle emanande.

L'impegno della FEM è quello di tenersi costantemente aggiornata in ordine all'emanazione di nuove disposizioni in materia.

## 4. PROCEDURE SPECIFICHE

### 4.1 Gestione dei Rifiuti

La generale gestione del ciclo dei rifiuti, che interessa FEM in modo trasversale, è gestita a livello periferico, nelle fasi di individuazione e differenziazione dei rifiuti, ed a livello centrale, nelle fasi di raccolta e smaltimento, di competenza dell'Ufficio Tecnico e Manutenzione. La FEM attua la raccolta differenziata.

La FEM ha adottato una generale **Procedura per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**, completa di procedure operative, che definisce le attribuzioni di competenze e le modalità per la gestione dei rifiuti prodotti all'interno delle strutture a sua disposizione.

### 4.2 Gestione Scarichi

La procedura generale deve prevedere, tra l'altro:

a) la predisposizione di una tabella riassuntiva di autorizzazioni e relative scadenze;
b) la predisposizione di uno scadenziario relativo a controlli e misurazioni;
c) una procedura operativa relativa alla gestione di eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse;
d) l'individuazione dei soggetti responsabili: della predisposizione ed aggiornamento dei documenti sopra individuati; dell'effettuazione dei controlli; della gestione delle eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse; dell'aggiornamento e della formazione.

### 4.3 Emissioni in atmosfera

Relativamente agli impianti di riscaldamento e raffrescamento, nonché agli impianti di produzione energetica, la FEM:

a) presidia il rispetto delle autorizzazioni amministrative e delle relative scadenze;
b) gestisce la progettazione degli impianti di trattamento o di convogliamenti dei fumi;
c) gestire la manutenzione degli impianti, prevedendo la sostituzione o la rigenerazione periodica dei sistemi di filtraggio e/o abbattimento degli inquinanti;
d) monitora i valori di emissione, individuando valori "di allerta" più bassi di quelli "massimi" consentiti dalla Legge o dall'autorizzazione amministrativa e ciò allo scopo di poter prendere misure correttive prima che intervenga il superamento dei parametri;
e) verifica periodicamente la taratura degli strumenti di misurazione interni;
f) gestisce le eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse.

## 5. I CONTROLLI DELL'ODV

Al fine di consentire all'OdV di monitorare efficacemente le misure poste in atto dalla FEM per prevenire i reati ambientali, evitando contemporaneamente inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture interne competenti, si prevede che:

a) all'OdV siano messe a disposizione le autorizzazioni agli scarichi, alle immissioni in atmosfera ovvero alla gestione dei rifiuti;
b) all'OdV pervenga segnalazione tempestiva di situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salubrità dell'ambiente e che comunque espongano la FEM ad un rischio di tipo sanzionatorio;
c) nell'ambito delle proprie competenze, l'OdV possa effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di ambiente.

In generale l'OdV può effettuare ogni controllo diretto a verificare il rispetto della normativa ambientale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della FEM (compresi eventuali registri informatici) e può in ogni momento effettuare controlli.

## 6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'OdV deve essere informato:

| Oggetto flusso informativo | Struttura responsabile | Destinatari | Tempistica |
|---|---|---|---|
| Autorizzazioni agli scarichi, alle immissioni in atmosfera ovvero alla gestione dei rifiuti. | **DG** Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali | OdV | Tempestiva |
| Eventi anomali, situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salubrità dell'ambiente e che comunque espongano la FEM ad un rischio di tipo sanzionatorio. | **DG** (Ripartizioni) **CENTRI** (CIF – CRI – CTT) | OdV | Tempestiva |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Relazione scritta circa il rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, le attività svolte durante l'anno, l'indicazione delle eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse e loro gestione/soluzione. | **DG**<br>Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali<br><br>Ripartizione Azienda Agricola | OdV | Annuale |